

Decreto di erezione del Santuario diocesano di San Camillo De Lellis in Milano

Oggetto: Decreto erezione Santuario di San Camillo– Milano
Prot. Gen. n. 0201

La Chiesa dei *Chierici Regolari Ministri degli Infermi (Camilliani)*, situata in Piazzetta San Camillo a Milano, la cui prima pietra venne benedetta dal Beato Card. Andrea Carlo Ferrari in data 1 gennaio 1900, è stata dedicata in data 30 ottobre 1937, con rito liturgico solenne presieduto dal Beato Card. Alfredo Ildefonso Schuster, a **San Camillo de Lellis**, la cui memoria liturgica è iscritta nel Calendario ambrosiano comune.

Il luogo di culto, che conserva una Reliquia del Santo e che presenta importanti segni di devozione mariana, ha assunto in questi anni un notevole rilievo per i fedeli milanesi (che con la loro generosità hanno contribuito alla sua stessa realizzazione), per l'intera Diocesi e per tutti coloro che guardano con fiducia al carisma di San Camillo, nel cui solco i Camilliani e molti altri fedeli (in primo luogo gli operatori della pastorale della salute) si prodigano ogni giorno nella premura evangelica, prendendosi cura dei malati, dei sofferenti, degli emarginati e di chi, in altro modo, dipende dalla bontà altrui.

Per questi motivi, desiderando dare un assetto canonico alla chiesa che ne evidenzia il carattere di luogo di pellegrinaggio e punto di riferimento spirituale per la Città e l'Arcidiocesi di Milano; vista la richiesta del Superiore Provinciale dei Camilliani in data 29 ottobre 2012; visti i cann. 1230-1234 del Codice di diritto canonico; **E R I G I A M O** la suddetta chiesa in **Santuario diocesano di San Camillo de Lellis** con sede in Milano.

Approviamo inoltre lo *Statuto del Santuario diocesano di San Camillo de Lellis*, nel testo allegato al presente decreto.

La decorrenza del presente atto è stabilita in data **17 febbraio 2013**, I Domenica di Quaresima.

Milano, 2 febbraio 2013, *Presentazione del Signore*

† *Angelo card. Scola*
Cardinale Arcivescovo

mons. Marino Mosconi
Cancelliere Arcivescovile

Decreto modifica Allegato B del Decreto Generale 2013

Oggetto: Decreto remunerazione Santuario diocesano di San Camillo de Lellis in Milano

Prot.Gen. n. 0391

A parziale modifica del Nostro Decreto del 2 gennaio 2013 (Prot. n. 0003/2013) ALLEGATO B, si determina che: il “SANTUARIO DIOCESANO DI SAN CAMILLO DE LELLIS” in MILANO deve mensilmente al Sacerdote che, su Nostro incarico, presta presso di esso il suo ministero la somma totale di € 100, a far data dal **17 febbraio 2013**.

Milano, 2 febbraio 2013

† *Angelo card. Scola*
Cardinale Arcivescovo

mons. Marino Mosconi
Cancelliere Arcivescovile

Decreto di modifica Statuto del “Centro Ambrosiano di Documentazione e Studi Religiosi”

Oggetto: Modifica Statutaria Centro Ambrosiano di Documentazione e Studi Religiosi

Prot. Gen. n. 0422

La fondazione denominata “Centro Ambrosiano di Documentazione e Studi Religiosi”, con sede in Milano, venne istituita con decreto arcivescovile in data 1 gennaio 1971 (prot. gen. n. 1781/71) ed è retta dallo Statuto in data 1 gennaio 1971 (prot. gen. n. 1782/71), modificato con decreto arcivescovile in data 6 aprile 1979.

Al fine di rendere il disposto statutario più rispondente alle attuali esigenze si intende ora provvedere a una modifica dello stesso, che sia tuttavia coerente con la natura propria dell'ente.

Di conseguenza, tenendo presente che il “Centro Ambrosiano di Documentazione e Studi Religiosi” è un Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto con D.P.R. 4 luglio 1972 n. 561, iscritto nel RPG della Prefettura di Milano – Ufficio Territoriale del Governo, al n. 340 (già assegnato dal Tribunale di Milano);

DECRETIAMO che le norme dello Statuto che reggono il “**Centro Ambrosiano di Documentazione e Studi Religiosi**” vengono modificate secondo il testo allegato al presente decreto.

Mentre pertanto disponiamo che si avvii al più presto l’iter per l’ottenimento della necessaria approvazione della modifica statutaria da parte dell’autorità civile, stabiliamo che l’efficacia del nuovo Statuto, anche sotto il punto di vista canonico, venga a coincidere con l’ottenimento del riconoscimento civile.

Per quanto riguarda gli Organi della fondazione, stabiliamo che il Presidente e il Consiglio di amministrazione in carica al momento dell’entrata in vigore del nuovo Statuto proseguano nei loro rispettivi uffici (il Consiglio di amministrazione assumerà la qualifica di Consiglio Direttivo) sino alla conclusione del mandato in corso, provvedendosi tuttavia, con scadenza in pari data, alla nomina delle nuove cariche previste dalla modifica statutaria. Al successivo rinnovo gli Organi della fondazione verranno costituiti secondo le modalità e le scadenze previste dal nuovo Statuto.

Milano, 28 febbraio 2013

† *Angelo card. Scola*
Cardinale Arcivescovo

mons. Marino Mosconi
Cancelliere Arcivescovile

STATUTO CENTRO AMBROSIANO DI DOCUMENTAZIONE E STUDI RELIGIOSI

DENOMINAZIONE

Art. 1. La Fondazione “Centro Ambrosiano di documentazione e studi religiosi”, istituita con decreto dell’Arcivescovo di Milano in data 1 gennaio 1971, è persona giuridica pubblica nell’ordinamento canonico, Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con D.P.R. del 25 settembre 1980, ed è iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Milano.

Ha sede in Milano, piazza Fontana, 2.

FINALITÀ

Art. 2. La Fondazione ha finalità di religione e culto, ai sensi della lett. a), art. 16, L. 222/85 e non ha scopo di lucro.

La Fondazione intende:

- a) promuovere iniziative per la realizzazione del progetto pastorale della Chiesa Ambrosiana,
- b) promuovere la formazione cristiana, con particolare attenzione al clero e agli operatori pastorali,
- c) promuovere lo studio di temi religiosi, con particolare riferimento alle attuali esigenze ecclesiali, nonché alla storia, alle istituzioni e al rito della Chiesa Ambrosiana,

- d) promuovere lo studio dei problemi di sociologia pastorale interessanti l'Arcidiocesi di Milano,
- e) favorire la divulgazione della cultura religiosa cattolica e della tradizione ambrosiana.

ATTIVITÀ

Art. 3. La Fondazione persegue le proprie finalità attraverso l'organizzazione di incontri, convegni, giornate di studio, corsi residenziali, pubblicazioni editoriali, nonché ogni altra iniziativa educativa e religiosa ritenuta idonea e conforme alla tradizione della Chiesa Ambrosiana.

La Fondazione può collaborare con altri enti, ecclesiastici o civili, pubblici e privati, comunque sempre orientando la propria attività secondo le indicazioni pastorali e la tradizione della Chiesa Ambrosiana.

Nel perseguimento dei propri scopi la Fondazione utilizza centri e strutture, comunque posseduti o detenuti. Ai sensi dell'art. 15 della legge n. 222/85 la Fondazione può anche:

- a) svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto, oppure attività di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura, comprese quelle commerciali (cfr lett. b, art. 16, legge n. 222/85),
- b) utilizzare i centri e le strutture per svolgere le suddette attività,
- c) concedere a terzi l'uso dei centri e delle strutture.

PATRIMONIO

Art. 4. Il Patrimonio è costituito da euro 50.000 quale patrimonio stabile, nonché da beni mobili e immobili e da avanzi di gestione a ciò destinati dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può mutare la composizione del patrimonio senza che ciò costituisca una modifica statutaria.

MEZZI DI FUNZIONAMENTO

Art. 5. Costituiscono mezzi di funzionamento tutti i beni diversi dal patrimonio, ed in particolare:

- a) le rendite e i proventi ricavati dalle attività, nonché dalla gestione del patrimonio, dei centri e delle strutture,
- b) gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi, non destinati a patrimonio,
- c) i contributi erogati dall'Arcidiocesi di Milano, da enti pubblici o privati, non destinati a patrimonio,
- d) le donazioni o i lasciti testamentari non destinati a patrimonio,
- e) i proventi di eventuali attività commerciali.

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 6. Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio Direttivo,
- b) il Presidente e il Vicepresidente,
- c) il Direttore,
- d) il Revisore dei Conti.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO. COMPOSIZIONE

Art. 7. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque a un massimo di sette membri, tutti nominati dall'Arcivescovo di Milano.

L'Arcivescovo di Milano determina per ogni mandato il numero dei Consiglieri e può integrarlo anche in corso di mandato.

I Consiglieri restano in carica per quattro anni, salvo quelli nominati in corso di mandato che restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio, e possono essere confermati.

Le dimissioni dei Consiglieri sono efficaci solo quando accettate dall'Arcivescovo di Milano.

Qualora venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri, anche per dimissioni accettate dall'Arcivescovo di Milano, decade l'intero Consiglio.

Fatto salvo quanto previsto al comma successivo, i componenti del Consiglio non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese effettivamente sostenute a motivo del loro ufficio.

Il Consiglio, con il parere favorevole del Revisore dei Conti, può deliberare un compenso per i propri membri cui sono delegate particolari funzioni o affidati particolari incarichi.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO. FUNZIONAMENTO E COMPETENZE

Art. 8. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con almeno cinque giorni di preavviso; in caso di urgenza, il preavviso potrà essere ridotto ad un giorno. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione e può essere trasmessa ai Consiglieri e al Revisore dei Conti anche a mezzo fax o per posta elettronica.

Mancando la convocazione di cui al comma precedente, le riunioni del Consiglio sono comunque valide qualora siano presenti tutti i suoi membri e il Revisore dei Conti.

È possibile partecipare alle riunioni del Consiglio anche per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Il Consiglio deve essere convocato per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, nonché ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure sia richiesto, con contestuale indicazione dell'ordine del giorno, dalla maggioranza dei Consiglieri.

Al Consiglio compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria.

Il Consiglio può delegare proprie determinate funzioni o incarichi a uno o più dei propri membri, oppure a terzi, conferendo anche i relativi poteri di firma. Spetta esclusivamente al Consiglio:

- a) programmare l'attività annuale e pluriennale della Fondazione tenendo conto del progetto pastorale e del piano delle iniziative formative della Chiesa Ambrosiana, nonché delle indicazioni date dall'Arcivescovo di Milano,
- b) predisporre e deliberare il bilancio preventivo e quello consuntivo,

- c) determinare la pianta organica dei collaboratori e dei dipendenti,
- d) valorizzare il patrimonio immobiliare e mobiliare, nonché i centri e le strutture possedute o detenute,
- e) deliberare eventuali Regolamenti,
- f) proporre all'Arcivescovo di Milano la riduzione del patrimonio, sentito il Revisore dei Conti,
- g) proporre all'Arcivescovo di Milano la modifica dello Statuto e l'estinzione della Fondazione.

Il Consiglio delibera validamente con la maggioranza assoluta dei membri in carica. È richiesta la maggioranza dei 4/5 di Consiglieri in carica per deliberare:

- a) l'adozione del Piano delle Attività annuale o pluriennale;
- b) la proposta di riduzione del patrimonio.

Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Su invito del Presidente possono partecipare alle riunioni del Consiglio altri soggetti senza diritto di voto.

IL PRESIDENTE E IL VICEPRESIDENTE

Art. 9. Il Presidente e il Vicepresidente sono nominati dall'Arcivescovo di Milano, che li sceglie tra i membri del Consiglio Direttivo.

Il Presidente:

- a) ha la legale rappresentanza dell'ente, con facoltà di farsi sostituire, per singoli atti, conferendo procura speciale,
- b) convoca e presiede il Consiglio, determinando l'ordine del giorno,
- c) cura l'esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio, anche avvalendosi dell'opera del Direttore,
- d) può assumere, in caso d'urgenza, possibilmente sentito il Revisore dei Conti, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento della Fondazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio,
- e) nomina il segretario del Consiglio, anche al di fuori dei suoi membri.

Il Vicepresidente sostituisce in tutto il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

IL DIRETTORE

Art. 10. Il Direttore è nominato dall'Arcivescovo di Milano scegliendolo tra i membri del Consiglio Direttivo.

Il Direttore permane in carica finché è membro del medesimo Consiglio.

Il Direttore dirige le attività della Fondazione, d'intesa con il Presidente, nei limiti del bilancio preventivo e di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può assegnare al Direttore altri incarichi o funzioni, conferendo i relativi poteri di firma.

L'Ordinario diocesano può nominare un Vicedirettore che collabora con il Direttore.

IL REVISORE DEI CONTI

Art. 11. Il Revisore dei Conti è nominato dall'Arcivescovo di Milano, scegliendolo tra coloro che sono iscritti all'Albo dei revisori contabili. Resta in carica per quattro anni e può essere riconfermato.

Le dimissioni del Revisore sono efficaci solo quando accettate dall'Arcivescovo di Milano.

Compete al Revisore:

- a) verificare la correttezza della gestione amministrativa della Fondazione,
- b) controllare la contabilità e l'esattezza del bilancio preventivo e consuntivo,
- c) presentare la relazione annuale all'Ordinario diocesano,
- d) quanto previsto in altri articoli del presente Statuto.

Il Revisore può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Qualora il Revisore rilevi irregolarità deve informare tempestivamente l'Ordinario dell'Arcidiocesi di Milano.

AUTORIZZAZIONI CANONICHE

Art. 12. Ai sensi dei §§ 1 e 2 del can. 1281 per la validità degli atti di amministrazione eccedenti l'ordinaria è necessaria la licenza dell'Ordinario diocesano.

In particolare è necessaria:

- a) la licenza dell'Ordinario diocesano per gli atti di cui al canone 1281 del Codice di Diritto Canonico, come determinati dal vigente decreto arcivescovile;
- b) la licenza dell'Arcivescovo di Milano, di cui al can. 1291, per gli atti di alienazione o comunque pregiudizievole del patrimonio stabile di valore compreso tra la somma minima e la somma massima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi del canone 1292;
- c) la licenza della Santa Sede per i medesimi atti di cui alla precedente b) se il valore dei beni del patrimonio stabile è superiore alla somma massima di cui al can. 1292;
- d) la licenza della Santa Sede per gli atti riguardanti ex-voto o oggetti preziosi di valore artistico o storico.

ESERCIZIO ECONOMICO

Art. 13. L'esercizio economico-finanziario ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

RINVIO

Art. 14. Per quanto non espressamente stabilito nel presente statuto valgono le norme canoniche vigenti in materia.

Decreto modifica quota capitaria Parrocchia dei Santi Salvatore e Margherita in Busto Garolfo

Oggetto: Decreto Riduzione Quota Capitaria Parrocchia dei Santi Salvatore e Margherita in Busto Garolfo (Mi)
Prot. Gen. n. 0568

Visto il Decreto in data 2 gennaio 2013 (Prot. n. 0003/2013); sentito il Collegio dei Consultori; a parziale modifica dell' "Allegato C" del Decreto indicato **STABILIAMO** che, a far data dal **21 febbraio 2013**, la quota capitaria a carico della Parrocchia dei **SANTI SALVATORE E MARGHERITA** in **BUSTO GAROLFO** venga ridotta a **€ 0,073** per abitante.

Milano, 21 febbraio 2013

† *Angelo card. Scola*
Cardinale Arcivescovo

mons. Marino Mosconi
Cancelliere Arcivescovile